COMUNE DI PALMI

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Piazza Municipio – 89015 Palmi

Tel.0966/ 262235 - email: tributi@comunedipalmi.it

PEC: protocollo.palmi@asmepec.it

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI LOCALI

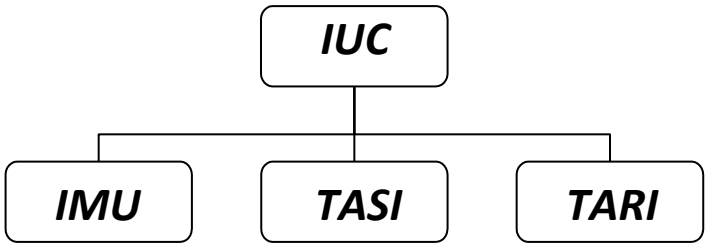
INFORMATIVA
IUC 2019

E' istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), con la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) articolo 1, commi da 639 al 722 così come in parte modificati dal D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68.

La IUC è composta da:

- **IMU**– Imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione degli immobili di lusso;
- **TASI** – Tributo sui servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di **fabbricati** e di **aree edificabili**, esclusi i terreni agricoli e **dal 01.01.2016 sono escluse anche le abitazioni principali e le relative pertinenze**;
- **TARI** – Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche, è integrata con il relativo Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n° 19 del 02/09/2014.



IMU 2019

TERRENI AGRICOLI: anche per l'anno 2018 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO: anche per l'anno l'anno 2019 la base imponibile delle unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) è ridotta del 50% a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l'abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Per godere dell'agevolazione è necessario presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione IMU.

TASI 2019

ABITAZIONI PRINCIPALI: dal 01.01.2016 il legislatore ha eliminato la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI del 20% per gli occupanti/ inquilini; rimane invece dovuta la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).

Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come **unica** unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo famigliare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.
Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

CASI PARTICOLARI

CITTADINI AIRE NON PENSIONATI: se possessori, a titolo di proprietà o di usufrutto, di una unità abitativa non locata, non beneficiano per legge dell'assimilazione all'abitazione principale e pertanto sono tenuti al pagamento dell'IMU con aliquota dello **1,00 ‰** .

Inoltre se tali soggetti possiedono in Italia due abitazioni ubicate nello stesso comune, una vuota e una concessa in comodato ad un parente entro il primo grado, non possono beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile per l'eventuale immobile dato in comodato d'uso in quanto non è rispettata la previsione legislativa che comodante e comodatario siano residenti e dimoranti nello stesso Comune.

TARI 2019

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato con Delibera C.C. n° 43 del 09/09/2014.

La riscossione avviene mediante avvisi di pagamento inviati dall'Agenzia Entrate Riscossione (Ex Equitalia)**.**

“IMU 2019”

Anche nell’anno 2019 sono **esenti** dal pagamento dell’IMU:

1) le abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie.

Tale esenzione non riguarda le abitazioni principali *“di lusso”* classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (in tal caso l’imposta è dovuta con l’aliquota ridotta, applicando la detrazione di € 200,00).

2) l’ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3) le abitazioni e pertinenze equiparate ad abitazioni principali:

a) abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche quando la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari(IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;

4) le abitazioni principali e relative pertinenze per assimilazione con Regolamento Comunale:

a) abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7) non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

5) fabbricati rurali ad uso strumentale.

6) fabbricati “merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati (esenti Imu ai sensi dell’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201 del 2011 come modificato dall’art. 2 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla L 124/2013).

7) IMU per immobili posseduti da cittadini già pensionati e residenti all’estero

Dal 2015 non è dovuta per legge l’IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23.5.2014,n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. . Su tale unità immobiliare la Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

8) Dal 01.01.2016 sono altresì esenti i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (I.A.P.) iscritti alla previdenza agricola.

CHI PAGA:

I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi, sono: il proprietario dell'immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali.

Aliquote IMU

L'Amministrazione Comunale per l'anno 2019 ha determinato le aliquote e le detrazioni così come di seguito:

Tipo immobile		Aliquota
Terreni Agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)		**10,60 ‰**
Aree edificabili	Per la determinazione dell'importo da versare è necessario fare riferimento alla delibera di Giunta n. 258/2013 reperibile sul sito internet del comune (sezione IUC) e presentare dichiarazione IMU dei mq di riferimento	**10,60 ‰**
Altri Fabbricati	per tutti gli altri immobili 2^ casa, attività commerciali etc..	**10,60 ‰**
Fabbricati cat. D	solo quota Stato	**7,60 ‰**
Abitazione principale	Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. catastali di lusso A/1, A/8 ed A/9)	**0**
	Abitazioni di lusso cat. catastali **A/1, A/8 ed A/9** e relative pertinenze - Detrazione 200,00	**0,2 ‰**

Versamento IMU

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate.

Essendo una tassa in autoliquidazione i Contribuenti dovranno provvedere in autonomia al calcolo dell'importo dovuto.

- Prima rata entro il 17 giugno 2019;
- Seconda rata entro il 16 dicembre 2019.
- Unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

L'imposta non è da versare e, allo stesso modo, non si eseguono rimborsi, qualora l'importo annuo complessivo dovuto sia inferiore ad € 12,00.

L'acconto deve essere versato mediante il **modello F24** (in posta, in banca o per via telematica). Il versamento dell'imposta dovuta **va effettuato esclusivamente a favore del Comune** utilizzando i codici sotto riportati.

Occorre quindi indicare distintamente, sul modello F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici tributo:

Estratto risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E

Tipologia immobile	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota STATO
Abitazione principale e relative	**3912**	
Terreni	**3914**	
Aree fabbricabili	**3916**	
Altri fabbricati	**3918**	
Fabbricati D		**3925**

In tutti i casi, sia per la quota comunale, sia per quella dello Stato, deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Palmi: **G288**

Arrotondamenti:

Ai sensi dell'art. 1 c. 166 L. 296/2006 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo".

Ravvedimento operoso:

In caso di ravvedimento operoso, conseguente al tardivo versamento della tassa, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo. Il ravvedimento può essere calcolato direttamente con il programmino disponibile sul sito web "https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php".

Abitazione principale (esclusa da Imu dall'anno 2014)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Pertanto nel caso di coniugi proprietari esclusivi di un immobile per ciascuno nello stesso Comune, con dimora abituale e residenza anagrafica ciascuno nel suo appartamento, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Quando ci si trova in questa situazione, secondo quanto previsto dunque dalla circolare applicativa dell'IMU, la 3/DF del 18 maggio 2012, è consentito ai coniugi di scegliere quale delle due abitazioni possedute si vuol dichiarare come prima casa, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e, da quest'anno, anche della TASI.

Ne consegue che:

sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza), quindi viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza. L'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

Pertinenze abitazione principale (esclusa da Imu dall'anno 2014)

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C6 si applicherà, ad una sola unità immobiliare, l'esenzione per l'abitazione principale.

Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Fabbricati inagibili o inabitabili e immobili storici

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Ulteriore pertinenza dell'abitazione principale appartenente alla medesima categoria catastale

L'aliquota applicabile per l'ulteriore pertinenza è quella ordinaria del 10,6 per mille.
(Esempio: contribuente possiede due C/6, un C/2, saranno esclusi dal pagamento dell'Imu un C/6 e un C/2).
Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 (normativa ICI);
- decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 articolo 13;
- art. 1 commi 707 e 729 della legge 27/12/2013 n. 147;
- decreto legge 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68.

Area Edificabile:

Si deve considerare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come definito per l'ICI dall'art. 5, comma 5,D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione comunale con specifico provvedimento può determinare, periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale.
La Giunta comunale non ha determinato per l'IMU il valore minimo di riferimento: ***ai fini dei versamenti I.M.U. valgono pertanto i valori minimi (rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT) stabiliti dalla Giunta comunale, nella deliberazione n. 258 del 07/11/2013.***

NOTA BENE: IN TUTTE LE VISURE CATASTALI (CATASTO TERRENI) NON E' INDICATA LA QUALITA' DI AREA EDIFICABILE: E' ONERE DEL CONTRIBUENTE VERIFICARE DETTA QUALITA' FACENDO RIFERIMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE.

Dichiarazione IMU

ATTENZIONE: Per poter usufruire delle agevolazioni ed esenzioni,

è necessario che il contribuente abbia presentato apposita ***dichiarazionepresso l'Ufficio Tributi (esempio: comodati d'uso gratuito, inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, beni merce, pensionati AIRE, imprenditori agricoli professionali, locazioni, leasing, etc.). Pertanto, per tutte le variazioni intervenute nel 2019 e rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, il termine ultimo per la consegna della dichiarazione è il 30 giugno 2020***

“TASI 2019”

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, in base ad un titolo giuridico documentabile, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai fini dell’IMU, indipendentemente dall’uso cui sono destinati. Sono esclusi dalla Tasi i terreni agricoli, le abitazioni principali e le relative pertinenze.

Per quanto riguarda la TASI (Tributi sui Sevizi Indivisibili), si precisa che l’ Amministrazione Comunale ha disposto L’AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA TASI PER TUTTI GLI IMMOBILI, pertanto per L’ANNO 2019 IL TRIBUTO NON È DOVUTO FATTA ECCEZIONE PER GLI IMMOBILI "DI LUSSO" CAT. A/1, A/8/ E A/9 SUI QUALI SI APPLICA L'ALIQUOTA DEL 2‰.

Base Imponibile I.M.U. e TASI:

La base imponibile è data dal valore dei fabbricati, dell’area fabbricabile o del terreno agricolo determinata secondo le stesse regole dettate per l’I.C.I. Il loro valore è costituito dalle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, moltiplicate per i seguenti coefficienti di rivalutazione sotto indicati:

Categoria catastale dell’immobile	Tipologia	Moltiplicatore IMU
A (esclusa A10)	Abitazioni	**160**
A10	Uffici	**80**
B	Collegi, scuole, ospedali	**140**
C1	Negozi e botteghe	**55**
C2-C6-C7	Magazzini, autorimesse, tettoie	**160**
C3-C4-C5	Laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	**140**
D (escluso D5)	Opifici, alberghi, teatri ecc	**65**
D5	Banche e assicurazioni	**80**

"TARI 2019"

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.
(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)

COME SI CALCOLA LA TARI

La TARI, come la TIA e la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale,

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile in base ai componenti del nucleo familiare.

All'importo del Tributo occorre aggiungere:
- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.P.R. n. 158/99)
Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

All'importo del Tributo occorre aggiungere :
- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

A tal fine il soggetto passivo del tributo è tenuto a denunciare il possesso e/o l'utilizzo di qualsiasi locale indicando con esattezza i dati catastali di tutti gli immobili pena l'applicazione delle sanzioni come previsto per legge.

Per gli immobili privi di utenze, mobili e suppelletili lo sgravio del tributo deve essere chiesto annualmente ed entro il 30 settembre utilizzando la modulistica disponibile sul sito del comune sezione i.u.c.

Si intendono per:

- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, iposti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in viaesclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

TERMINI

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2018 sono :

- 1^ RATA scadenza 31 luglio 2019 (1^ RATA acconto o unica soluzione)
- 2^ RATA scadenza 30 settembre 2019
- 3^ RATA scadenza 31 ottobre 2019

MODALITÀ

Tramite pagamento bollettino RAV (pagabile presso banche/poste o sportelli Agenzia Entrate Riscossione) allegato all'avviso di pagamento inviato dall'**Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione - ex Equitalia)**.

L' eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della stessa.

Qualora per motivi di natura postale si dovesse ricevere il proprio oltre la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, il versamento potrà essere effettuato in ritardo (comunque non oltre la scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata) senza l'applicazione di sanzioni e interessi. In caso di mancata ricezione si può procedere al pagamento direttamente presso qualsiasi sportello dell'Agenzia Entrate Riscossione presentando il codice fiscale del contribuente oppure chiedere un duplicato dell'avviso di pagamento dal 01 agosto e sino al 31 ottobre presso l'ufficio tributi.

DICHIARAZIONE TARI

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

Si ribadisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione di inizio occupazione e in tutti i casi di variazione e/o cessazione dell'utenza pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Funzionario Responsabile IUC

f.to Dott.ssa Maria Teresa De Francia